



ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni - Mercato Settimanale.

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;

Visto il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a) che, nel modificare l'articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure "restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";

Visto il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

Visto il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

Visto il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».»;

Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».»;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 Gennaio 2021 relativa alla proroga dello stato d'emergenza al 30/04/2021;

VISTO le proprie precedenti ordinanze n. 32 e 34 rispettivamente del 18 e 25 Novembre 2020 e 35 del 23 Dicembre 2021 relative al Piano Mercato in Emergenza Covid;

Visto in particolar modo tutto l'articolato normativo riconducibile all'Emergenza Covid-19;

VISTO in particolar modo:

- il DPCM del 02/03/2021 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 Marzo 2021 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nella Regione Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto;

OSSERVATO che dalla lettura dei contenuti del DPCM del 02/03/2021 a cui fa riferimento l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12/03/2021 il Capo V art. 45 recita:

1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 26, comma 2;
2. Sono chiusi indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
3. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

OSSERVATO che dal 15/03/2021 al 29/03/2021 trova applicazione l'ordinanza del Ministero della Salute del 12/03/2021;

RITENUTO di dover permettere lo svolgimento del mercato settimanale ai soli banchi dediti alla vendita dei soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici nel rispetto delle misure di sicurezza di rispettiva competenza di cui al piano mercato comunicato con ordinanza n. 32/2020;

VISTO l'art. 50 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e l'articolo 35 del Decreto-legge n. 9/2020;

ORDINA

PER QUANTO ESPRESSO IN PREMESSA :

1) PER LE GIORNATE DEL 18 E 25 MARZO 2021 (salvo proroghe di ordine superiore) L' ESECUZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE AI SOLI BANCHI DEDITI ALLA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI AGRICOLI E FLOROVIVAISTICI, NEL RISPETTO DELLE MISURE ADOTTATE E COMUNICATE AGLI ESERCENTI INTERESSATI CON LA PRECEDENTE ORDINANZA 32/2020;

2) CHE AL VENIR MENO DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 12/03/2021 (salvo eventuali nuove proroghe ed indicazioni impartite con atti di ordine superiore) LA RIPRESA DEL MERCATO SETTIMANALE (indicativamente dal 01/04/2021 salvo eventuali nuove proroghe delle restrizioni) AVVERRA' PER TUTTI I BANCHI NEL RISPETTO DELLE MISURE E DEL PIANO MERCATO ADOTTATO CON LE PRECEDENTI ORDINANZE N. 32 E 34 CONSEGNATE A TUTTI GLI ESERCENTI.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

- 1) alla Polizia Locale e alle forze dell'ordine territorialmente competenti per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- 2) al Prefetto della Provincia di Rovigo;
- 3) ai titolari dei banchi, ai fini della corretta applicazione della presente;

AVVERTE

- la violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 Marzo 2020 s.m.i.;



IL SINDACO
Pigaiani Fabiano